



COMUNE DI CELLERE

(Provincia di Viterbo)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 12 DEL 08-09-2014

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER 'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore 20:30 in Cellere nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il SINDACO - EDOARDO GIUSTINIANI.

Componenti	Presenti/Assenti
GIUSTINIANI EDOARDO	Presente
LUCIANI DOMENICO	Presente
MERLO MAURO	Presente
CRABOLU ANTONIO	Presente
PERELLO DANIELE	Presente
RENZI MARSILIO	Presente
OLIMPIERI MARIO	Presente
TELLURI BARBARA	Presente
OLIMPIERI STEFANIA	Presente
PIERMATTEI BERNARDINO	Presente
ROSSINI CONCETTA	Presente

Presenti 11 Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune VITO ANTONIO FAZIO, incaricato della redazione del verbale.

Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter delibera, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente
EDOARDO GIUSTINIANI

Il Segretario Comunale
VITO ANTONIO FAZIO

Parere di regolarità
contabile
(art.48 T.U. 2000)
Favorevole

Copertura Finanziaria
(Art.151 comma 4
T.U.2000)
Favorevole

Parere regolarità
Tecnica
(art. 48 T.U.
2000)
Favorevole

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal
09-09-2014 al 24-09-2014 al n. **356** del Registro delle Pubblicazioni.

Il RESPONSABILE ALBO PRETORIO
ROBERTA OTTONI

=====

=

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di rinvio a controllo (art.134 comma 3 T.U. 2000);

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 T.U. 2000);

Il SEGRETARIO COMUNALE
VITO ANTONIO FAZIO

PREMESSO che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

TENUTO CONTO che la IUC (imposta unica comunale) è composta:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CHE il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

CHE la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CHE l'aliquota di base della TASI è pari al 1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

CHE il comune, con deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CHE con deliberazione di C.C. n. del verrà approvato il regolamento per la disciplina della IUC (imposta unica comunale);

CHE il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote dei tributi locali ad eccezione delle aliquote TASI che, per l'anno 2014, devono essere deliberate prima del 10 settembre termine entro il quale deve essere effettuato l'invio telematico al MEF;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; solo per la Tasi, rimane fermo il termine del 10 settembre per l'invio telematico dei provvedimenti al Mef, ai fini della pubblicazione sul portale ministeriale entro il 18 settembre;

VISTI:

- il D. L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;
- l'art. 1 della legge di stabilità n. 147/2013;
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo statuto comunale;

DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla responsabilità contabile;

Il Sindaco Presidente illustra la proposta di deliberazione, indi cede la parola al consigliere Rossini che ne ha fatto richiesta.

Rossini interroga circa le aliquote delle altre categorie catastali, ovvero del perché sia specificata solo l'aliquota della prima casa. Chiede inoltre delle motivazioni per le quali non sia definita la quota di compartecipazione TASI a carico dei locatari.

IL Sindaco risponde che, quando non diversamente specificate, si applicano le aliquote previste dalla legge.

Questo assunto egli ritiene debba valere anche per la compartecipazione all'imposta da parte del locatario, tuttavia riconosce che possa costituire motivo di confusione. Propone pertanto che l'Aula approvi il seguente emendamento: "Nel testo del deliberato, dopo il punto 4, è inserito il seguente punto: << Di definire che la quota di compartecipazione all'imposta da parte del locatario è pari al 10% dell'imposta>>.

Indi il Presidente mette a votazione l'emendamento alla proposta come sopra definito che consegue il seguente esito, essendo espresso in forma palese:

Presenti 11, favorevoli 11 UNANIMITA'

Il Presidente, rilevato che non vi sono altri interventi da parte dei sigg.ri consiglieri, pone a votazione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, che, espressa in forma palese, consegue il seguente esito:

presenti 11, favorevoli 8, contrari 3 Olimpieri Stefania, Rossini, Piermattei.

Indi è posta a votazione palese la immediata eseguibilità del provvedimento, che consegue il seguente esito:

presenti 11, favorevoli 9, contrari 1 Olimpieri Stefania, astenuti 1 Piermattei

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di determinare la seguente aliquota per l'applicazione della componente TASI (tributo servizi indivisibili) anno 2014:

- aliquota 1,5 per mille (abitazione principale);

3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4. di dare atto che tali aliquote e riduzioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

5. di definire che la quota di compartecipazione all'imposta da parte del locatario è pari al 10% dell'imposta;

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ;

VISTO l'art. 134, comma 4° del decreto legislativo n. 267/2000, dichiara la presente immediatamente eseguibile.